



**Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

- MISURA 8 (M08) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- Priorità P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
- Focus area 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Sottomisura 8.1 - SOSTEGNO ALLA
FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipo di operazione **8.1.02**

ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA – ECOCOMPATIBILE

BANDO REGIONALE 2016

INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Caratteristiche del tipo di operazione
- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipi di sostegno
- 6 Entità del sostegno e dei premi
 - 6.1 Costo di impianto
 - 6.2 Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni
 - 6.3 Costo semplificato parziale
- 7 Dotazione finanziaria
- 8 Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- 9 Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- 10 Elaborati tecnici
- 11 Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- 12 Costi ammissibili
- 13 Materiale di moltiplicazione
- 14 Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti
- 15 Domande di pagamento dei costi dell'impianto e della prima annualità dei premi
- 16 Domande di pagamento delle annualità dei premi successive alla prima
- 17 Istruttoria delle domande di pagamento
- 18 Subentro negli impegni e subentro di beneficiario
- 19 Condizionalità
- 20 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
- 21 Riferimenti normativi

Il testo in *carattere corsivo* è tratto dal P.S.R. 2014-2020

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016 il Tipo di operazione 8.1.02 "**Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile**" del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 8 del medesimo Programma.

Il Tipo di operazione "imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile", è volto a incrementare l'utilizzo a fini forestali nelle aree di pianura e di collina, e, marginalmente, in montagna.

Il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F23 "Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura", contribuendo prioritariamente alla focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità.

2. Caratteristiche del tipo di operazione

Il Tipo di operazione 8.1.02 prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono previsti i seguenti sottotipi di operazione:

a. Imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo medio lungo "consociati" (con specie forestali autoctone).

b. Pioppicoltura ecocompatibile (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione).

c. Imboschimenti per arboricoltura da legno "consociata" a ciclo medio lungo di montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di Castanea sativa (anche se con parziale presenza di Castanea sativa, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti imboschimenti in nessun modo qualificabili superfici agricole).

Come da P.S.R. 2014-2020, per l'individuazione delle zone di pianura, collina e montagna ci si riferisce alle delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Per semplicità di termini si indicherà collina il territorio definito nel P.F.R. "collina e bassa montagna" e montagna il territorio definito "alta e media montagna".

Il Tipo di operazione 8.1.02 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti non a rapido accrescimento (arboricoltura consociata) sono di norma superiori a 30 o 40 anni (vedi Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio nel P.S.R 2014 -2020).

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni e delle indicazioni tecniche contenute nel P.S.R. 2014-2020 (paragrafo 8.2.8.3.2.) riportate in parte anche nello specifico paragrafo inerente al Tipo di operazione 8.1.02 delle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti.

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

- *le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina per il sottotipo a), di pianura per il sottotipo b) e di montagna per il sottotipo c);*
- *i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di sostegno;*
- *le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;*
- *la superficie minima dell'imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1 in ambiti di pianura e a ha 0,5 in ambiti di collina e montagna;*
- *per arboricoltura da legno consociata e monospecifica non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha;*
- *la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a ha 0,5.*

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

I richiedenti i sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I terreni demaniali per i quali alla data di presentazione della domanda di sostegno sia stata già inoltrata specifica richiesta di concessione possono rientrare tra le superficie ammissibile. Non sono tuttavia ammessi a sostegno se la concessione demaniale non è ottenuta entro il termine ultimo per il perfezionamento della comunicazione dei dati di cui al par. 11.

Ulteriori limitazioni previste dal P.S.R. 2014-2020

Per i Tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" al Piano di Gestione Forestale uno strumento di gestione semplificato, il "Piano di coltura e conservazione", obbligatorio in base alle disposizioni regionali attualmente vigenti (Prescrizioni di massima e di polizia forestale - PMPF) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

La scelta di uno strumento di gestione semplificato è motivato dal contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e dalle oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Una domanda di imboschimento riguardante superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, non può essere accolta in mancanza del ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014. Il ritiro deve essere antecedente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando.

Le aree a prevalente uso "urbanistico", ai sensi dell'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili "aree forestali". Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell'uso del territorio non possono essere ascritte al "sistema forestale e boschivo" di cui all'art. 10 del PTPR, non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Non sono considerate aree forestali le particelle aventi larghezza inferiore a m 20.

Il legislatore comunitario come da articolo art. 6 lettera a) del Reg. (UE) n. 807/2014 è attento ad evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati.

Per rispondere a tale finalità il P.S.R. 2014-2020 ha previsto le ulteriori seguenti condizioni e limitazioni.

- Chi intende beneficiare dei sostegni di cui alla Misura 8 del P.S.R. 2014-2020 per interventi di imboschimenti deve ottemperare alle disposizioni inerenti alla scelta delle specie (vedi elenchi di specie e tipologie di riferimento) contenuti nel medesimo Programma e riportate nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.
- Ai fini della ammissibilità è obbligatoria la presentazione di un progetto o di un elaborato tecnico.
- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al par. 13.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti gli assenti prescritti nei termini di cui al par. 13.
- *Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) è ammesso solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli.*
- *Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione".*

Si richiamano altresì le limitazioni contenute nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti* inerenti agli imboschimenti in collina e montagna in particolare in condizioni suscettibili al dissesto idrogeologico.

5. Tipi di sostegno

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);

la copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre una quota percentuale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nelle Tabelle Tipo di Operazione - Costi di impianto.

- **premio annuale** per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo massimo di 12 anni.

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi:

- *i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (densità ottimale come definita nel Piano di coltura e conservazione e non densità iniziale essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),*
- *interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,*
- *manutenzione delle opere di regimazione.*

In particolare, i piani di coltura e conservazione comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti nel limite del 20% della superficie complessiva se non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, (radure e spazi aperti possono essere riconosciuti solo per interventi di arboricoltura consociata e non per interventi riconducibili a pioppicoltura monospecifica).

A tal fine all'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

Come prescritto dal già citato art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Per il sottotipo di operazione "pioppicoltura ecocompatibile" il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

6. Entità del sostegno e dei premi

6.1 Costo di impianto. Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in

- € 7.000/ha per i sottotipi a) e c) di arboricoltura "consociata" con aliquota 100%,
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 80% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (5 anni almeno rispetto al turno minimo),
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 70% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui al disciplinare regionale di produzione integrata (cloni non sconsigliati) e quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti. Vedi Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 2574 del 22/2/2016, sue modifiche e integrazioni. <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata>

Se le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito. Se il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è limitato al "costo effettivo dell'impianto".

Nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Costi dell'impianto" sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2 (del P.S.R. 2014-2020), per parte delle voci di spesa ammesse.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "8.1.02 Costi dell'impianto"

Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione
---	---	---	---

Tabella "8.1.02 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

6.2 Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Gli importi unitari del premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Premi annuali"

	Pianura €/ha	Collina - Montagna €/ha
Arboricoltura da legno consociata	400	250
Arboricoltura da legno monospecifica – pioppicoltura	Non concedibili	Non concedibili

Tabella "8.1.02 Premi annuali"

6.3 Costo semplificato parziale

Nella Tabella – Tipo di Operazione 8.1.02 - "Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora" vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

	LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE							
	1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha	pioppeto			
					330/ha	275/ha	200/ha	
€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173	7,799	8,458	9,943	
€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305	2573,53	2326,03	1988,53	

Tabella "8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

Nei sostegni relativi al Tipo di operazione 8.1.02 sono riconoscibili una componente "connessa alla superficie" e una componente connessa a "investimenti".

7. Dotazione finanziaria

Nella seguente tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l'assunzione di nuovi impegni.

Tabella - Risorse complessive per l'attuazione del Tipo di operazione 8.1.02

Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
6.088.980,00	2.015.106,90	4.073.873,10

Sulla base dei dati di cui sopra si riporta nella successiva tabella, la previsione di approvazione dei bandi con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, definite in percentuale rispetto alle risorse libere sopra indicate.

Tabella - Previsione di approvazione dei bandi per il Tipi di operazione 8.1.02 e percentuale di

dotazione finanziaria

Tipi di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
8.1.02 - Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile	----	60%	----	40%

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento di domande di sostegno all’impianto e delle relative domande di premi per tutte le annualità da corrispondere nel periodo 2014-2020 ammontano a € 2.444.323,86.

8. Presentazione delle domande di adesione/sostegno

Le domande di adesione/sostegno sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La domanda di adesione/sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto di richiesta di sostegni ricadono in territori di competenza di Servizi Territoriali differenti. In tale eventualità la competenza è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro il 9 settembre 2016. Tale termine può essere modificato con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite dall’Organismo pagatore regionale AGREA, che provvederà anche a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione.

Ad eccezione degli impianti a ciclo breve (pioppicoltura monospecifica), la presentazione di una domanda di sostegno per imboschimenti da parte di un conduttore non proprietario, deve essere corredata da idonea dichiarazione da parte del legittimo proprietario di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell’assoggettamento delle proprie superfici al *Piano di coltura e conservazione* di cui al precedente par. 4 e alle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

La possibilità di cui all’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di ottenere il versamento di un anticipo sulle sole spese di impianto, è limitata ai casi per i quali sia stata ammessa una richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli imboschimenti di cui al successivo par. 14. Per la richiesta di anticipo si richiamano i medesimi termini di cui al successivo par. 15, nonché le modalità e le procedure definite dall’AGREA per dette richieste.

9. Criteri di selezione e parametri di ponderazione

Nella seguente Tabella sono elencati i criteri di priorità indicati nel P.S.R. 2014-2020 (Paragrafo 8.2.8.3.2.7. (Tabella “Tipo di Operazione 8.1.02 Principi di priorità”) a cui sono associati i relativi parametri di ponderazione.

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	<i>Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione</i>	Continuità e rafforzamento gestionale	8
B	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati</i>	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale	12
C	<i>Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	11
D	<i>Terreni agricoli golenali non demaniali</i>	Valenza ambientale	18

E	<i>Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ... limitatamente all'arboricoltura consociata</i>	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	9
F	<i>Adesione a sistemi di certificazione forestale</i>	Rilevanza gestionale	10
G	<i>Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11</i>	Valenza agroambientale	4
H	<i>Richiedente già beneficiario di altri Tipi di operazione della Misura 8 o aderente a più tipologie di intervento del Tipo di operazione 8.1.02</i>	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	10
I	<i>Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione</i>	Rilevanza del contributo all'assorbimento di C	13
L	<i>Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta</i>	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

(*) Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

Punteggio minimo – soglia

10

Il processo selettivo prevede l'attribuzione dei punteggi ai caratteri desumibili esclusivamente dal Sistema Operativo di riferimento di AGREA o dal contenuto dell'elaborato tecnico di corredo della domanda.

Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse a finanziamento quelle poste in posizione utile nella graduatoria in funzione della dotazione finanziaria. Nei casi di domande con uguale punteggio si applica il criterio di cui a punto "L" della Tabella.

Nella seguente tabella sono riportate specifiche disposizioni

A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: a) Misura 221 (P.S.R. 2007-2013), b) Misura 2h (P.R.S.R. 2000-2006), c) Reg. (CEE) 2080/1992
B	Punteggio attribuito alle sole unità che si collegano funzionalmente con superfici imboschite in riferimento alle Misure di cui sopra. Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (12) * sup. unità / SOI
C	Punteggio attribuito alle sole unità che si collegano funzionalmente con reti ecologiche ed elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all'interno di aree Natura 2000. Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nell'elaborato di progetto. Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (11) * sup. unità / SOI
D	Il punteggio è assegnabile solo se la totalità della superficie oggetto di intervento non è demaniale.
E	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti interamente o per parte nelle aree indicate (aree protette, siti natura 2000 e Oasi) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (9) * sup. rilevante/ SOI
F	Il sostegno è concesso ai beneficiari che hanno aderito a sistemi di certificazione forestale riguardanti superfici forestali ricadenti nel territorio regionale
G	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti misure: a) Misura 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 2000-2006), c) Reg. (CEE) 2078/1992
H	Il punteggio attribuito al richiedente che precedentemente o contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno per il Tipo di operazione 8.1.02, ha sottoscritto domande di sostegno per altre operazioni della Misura 8 o per differenti tipologie di impianto del Tipo di operazione

I	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno alla estensione del turno minimo indicato dal P.S.R. 2014-2020 (almeno 5 anni per impianti di pioppicoltura eco-compatibile e 10 anni per le altre tipologie)
L	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio

10. Elaborati tecnici

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione entro i termini di cui al par. 11, di idoneo "progetto dell'imboschimento" o di una "relazione tecnica" (solo per arboricoltura monospecifica) redatti da tecnico abilitato, corredati dei preventivi di cui al successivo par. 12.

Le priorità di cui ai punti B e C delle precedenti tabelle non possono essere assegnate in mancanza del corredo alla domanda di sostegno di idonea rappresentazione grafica dei caratteri considerati da parte di tecnico abilitato (in tale evenienza la parte degli elaborati considerata deve trovare piena corrispondenza negli elaborati tecnici che devono essere presentati successivamente alla approvazione della graduatoria).

11. Istruttorie delle domande di adesione sostegno

L'istruttoria sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio.

Ogni Servizio Territoriale competente provvederà alle seguenti attività.

- Ricezione delle domande e degli elaborati di corredo secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA.
- Istruttoria finalizzata a:
 - verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando
 - attribuzione dei punteggi di priorità e della precedenza e verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, il Servizio Territoriale potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A conclusione dell'attività, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e della precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali inviano gli elenchi al Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi con proprio atto approva la graduatoria regionale con indicazione delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal presente bando, fermo restando che l'ultima domanda collocata in posizione utile, seppur in presenza di disponibilità

parziali sarà comunque finanziata integralmente. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale Agricoltura e pesca. E' esclusa ogni altra comunicazione formale.

Le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce sono attribuite al bando successivo.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno presentare al Servizio Territoriale il "progetto dell'imboschimento" o la "relazione tecnica" corredati dai preventivi e comunicare gli estremi della documentazione riferita alle autorizzazioni o assenti prescritti dalla normativa vigente o alla concessione demaniale. La mancata presentazione della documentazione e comunicazione dei dati comporta la decadenza della domanda.

In relazione agli esiti dell'istruttoria e dei controlli da effettuare entro i successivi 45 giorni, i Servizi Territoriali provvederanno alla concessione dei sostegni effettivamente spettanti per ciascun beneficiario con atto specifico definendo le eventuali prescrizioni riferite al progetto.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e per la fase di approvazione della graduatoria sono definiti nello specifico allegato al presente bando.

I termini inerenti alla conclusione delle attività di cui ai punti precedenti sono differibili con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, per giustificati motivi.

12. Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (si rimanda alla versioni di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sue modifiche e integrazioni).

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili"

		MATERIALI / OPERE		misura			
PREPARAZIONE DEL TERRENO	D	Aratura (o altre lavorazioni andanti del terreno)	ha	D10.55	COSTO SEMPLIFICATO		
	C	Scarificazione (pioppo monosp.)	ha	D10.65			
	DE	Lavorazione a buche	cad	E10.30			
	E	Affinamento	ha	D10.70			
	G	Squadatura e picchettatura (pioppo monosp.)	ha	E10.75.2			
ACQUISTO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE E	H	Semenzale a radice nuda	Cad	E 10.20.1			
	H	Trapianto a radice nuda	Cad	E 10.20.2			
	H	Semenzale in fitocella	Cad	E 10.20.3			
	H	Talea	Cad	E 10.20.5			
	H	Astone	Cad	E 10.20.4			
	H	Pioppella	Cad	E 10.20.6.			
MESSA A DIMORA	I	Messa a dimora piantine a radice nuda	Cad	E10.45	COSTO		

	I	Messa a dimora piantine in contenitore	Cad	SEMPLIFICATO
	J	Sistemazione materiale... apertura delle buche con trivella e messa a dimora (piopp. monosp.)	Cad	E10.75.3
PROTEZIONE	L	Pacciamatura in film polietilenico nero	m ²	E10.43.1
	L	Altre pacciamature		E10.43.2/3/4
	M	Tutori in bambu	Cad	E10.57
	N	Cilindro protettivo (tree shelter)	Cad	E10.55
	N	Reti protettive per piantine	Cad	E10.56
	O	Recinzione antilepre	m	F - 72
SPESE TECNICHE		Spese tecniche e per informazione e pubblicità		

Per ogni voce è riportato il codice di riferimento dei prezzi regionali.

I codici identificativi preceduti dalle lettere “D” ed “E” sono relativi alle corrispondenti voci del “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” consultabile sul sito:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

Il codice identificativo preceduto dalla lettera “F” è relativo alla corrispondente voce dell' “Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica”, consultabile sul sito:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Ai fini del riconoscimento dei costi ammissibili per i Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03, si evidenzia il limite rappresentato dalla condizione di accesso del P.S.R. 2014-2020 sulla estensione massima di superficie per domanda di sostegno per bando (ha 20).

Categorie di spesa riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per i tipi di operazione della Sottomisura 8.1, il P.S.R. 2014-2020 ammette di poter riconoscere il costo semplificato “parziale” (per parte delle voci di spesa riconoscibili).

Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del “costo semplificato parziale”

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del “costo semplificato” e diverse dalle spese generali, è previsto l’utilizzo del metodo dei 3 preventivi.

Le disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 per il Tipo di operazione 8.1.02, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali.

Le spese a cui non si applica il “costo semplificato” necessitano di essere specificamente giustificate e documentate; le relative voci di costo non possono essere riconosciute se non adeguatamente disaggregate per le diverse unità elementari delle voci di costo.

Altre disposizioni

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si richiamano le disposizioni delle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale” (par. 4.11) e la necessità di garantire il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti, loro modifiche e integrazioni. Vedi in particolare il recente Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 163/2006.

Non sono ammesse spese relative all’IVA, o ad imposte, tasse e oneri.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell’IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l’importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo “Avvertenze generali” del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007 sue modifiche e integrazioni.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l’effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è attualmente prevista un'aliquota differenziata in relazione all'effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

Di seguito di riporta il contenuto attuale del Prezzario.

Spese tecniche documentate con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche documentate senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%
per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € fino a € 200,000,00	6%
A motivo del limite di estensione posto nelle condizioni di accesso non risultano ammissibili importi superiori a € 140,000,00			

Per importi intermedi le aliquote massime verranno determinate per interpolazione.

13. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione Servizio territoriale competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

14. Termini per la realizzazione degli imboschimenti impegni conseguenti

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno 2017, ad eccezione dei casi in cui il Servizio territoriale competente conceda una proroga, da richiedere entro e non oltre il 30/3/2017, sulla base di motivata istanza dell'interessato. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto e non può essere parziale, ma deve riguardare la totalità delle superfici imboschite.

Relativamente a eventuali integrazioni agli elaborati tecnici e a richieste di rettifica, si rimanda al par. 6.6 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

Gli impegni conseguenti alla realizzazione di imboschimenti sono dettagliatamente indicati nel par. 7 delle medesime *Linee guida*.

15. Domande di pagamento dei costi dell'impianto e della prima annualità dei premi

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto l'ammissibilità al sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R. 2014-2020.

La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda della prima annualità dei premi. Quest'ultima, essendo una domanda di pagamento per "superficie" è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio dell'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria, differibile di un anno in caso di proroga dei termini per la conclusione dell'intervento di cui al precedente paragrafo 14.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) anche alla data di presentazione della domanda di pagamento dei costi dell'impianto.

Obblighi di pubblicizzazione

I beneficiari dei sostegni di cui al presente bando sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014. Con specifica deliberazione saranno disciplinate le modalità di adempimento degli obblighi informativi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

16. Domande di pagamento delle annualità dei premi successive alla prima

Le domande di "pagamento dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" devono essere presentate nei termini di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari il termine ultimo di riferimento corrisponde al 15 maggio di ogni anno.

Qualsiasi domanda di pagamento di premi deve essere corredata dal Piano culturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

17. Istruttoria delle domande di pagamento

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

18. Subentro negli impegni e subentro di beneficiario

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Nel P.S.R. 2014-2020 è al riguardo esplicitamente disposto che *se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.*

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

Il Servizio territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di ammissibilità o di diniego in funzione degli esiti della verifica.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Si specifica che qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

19. Condizionalità

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/2013, i beneficiari dei **premi annuali** di cui al presente bando, sono tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno, su qualsiasi superficie agricola condotta, al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

I costi di impianto sono esclusi dalle previsioni di cui agli articoli sopra citati.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2015 si richiamano anche il D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

20. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,

- dal D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 s.m.i.,
- dai parametri per il computo delle riduzioni ed esclusioni riportate in allegato al presente bando,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

21. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016, s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.